



Settore II

2.2 - Area Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici

Via di Passo Varano, 19/A – 60131 Ancona

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Codice fiscale n. 00369930425

CAPITOLATO SPECIALE

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 187 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA DI ANCONA PER LA DURATA DI CINQUE ANNI.

CIG: _____.

Indice generale

Art. 1 - Oggetto della concessione	3
Art. 2 - Durata della concessione.....	4
Art. 3 - Valore della concessione	4
Art. 4 - Canone concessorio e revisione del corrispettivo	5
Art. 5 - Caratteristiche e numero dei distributori.....	6
Art. 6 - Valutazione dei rischi di interferenza	7
Art. 7 - Sopralluogo.....	7
Art. 8 - Tempi e modalità di installazione.....	7
Art. 9 - Modalità di esecuzione del servizio e obblighi del concessionario	8
Art. 10 - Revisione dei prezzi dei prodotti	11
Art. 11 - Referente del concessionario, personale addetto al servizio e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	12
Art. 12 - Subappalto.....	13
Art. 13 - Responsabilità civile e polizza assicurativa.....	13
Art. 14 - Garanzia definitiva.....	15
Art. 15 - Stipula del contratto, spese e oneri fiscali	16
Art. 16 - Verifiche e controlli	17
Art. 17 - Penalità	17
Art. 18 - Risoluzione e recesso della concessione	19
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Art. 20 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	21
Art. 21 - Controversie e foro competente	21
Art. 22 - Codice di comportamento.....	22
Art. 23 - Divieto di pantouflage	22
Art. 24 - Trattamento dati personali	22
Art. 25 - Rinvio	24
ALLEGATI.....	24

Art. 1 - Oggetto della concessione

L'oggetto della concessione di cui trattasi consiste nell'affidamento (con gestione completa) del servizio di somministrazione di bevande (calde, fredde) e alimenti (snack, dolci e salati) mediante l'installazione e la gestione (rifornimento, pulizia e manutenzione) di distributori automatici da collocare presso le sedi della Provincia di Ancona (di seguito anche "Ente" o "concedente").

La concessione si configura come concessione di servizi, ed è disciplinata dagli artt. 176 e ss. del D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche "Codice"), in particolare dall'art. 187 "Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea", oltre alle altre parti in quanto compatibili. Ogni riferimento al D. Lgs. n. 36/2023 deve essere inteso come integrato dal D. Lgs. n. 209/2024 "Correttivo".

I distributori si dividono in:

- **distributori di bevande** calde a bicchiere (caffè, tè, cappuccino, cioccolata, ecc.);
- **distributori misti** a temperatura refrigerata **sia di bevande** confezionate (acqua, succhi di frutta, bevande in lattina, ecc.) **che di alimenti** preconfezionati (snack, ecc.).

I distributori, così come descritti, dovranno essere installati in numero, tipologia e presso le sedi della Provincia di Ancona, come segue:

Sede e indirizzo	Piano	Distributori automatici di bevande calde	Distributori automatici di bevande fredde e alimenti (snack, dolci e salati)
Ancona, Strada di Passo Varano n. 19/A	Terra	1	1
	Primo	1	1
Ancona, Via Lodovico Menicucci n. 1	Primo	1	1
Totali		3	3

Il servizio in concessione prevede le seguenti attività principali:

- l'installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso le sedi della Provincia di Ancona cui sono destinati;
- la gestione, il rifornimento, la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati;
- la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori automatici, al termine della concessione o, se richiesto dall'Ente, nel corso del periodo contrattuale, con il contestuale ripristino degli spazi.

La fruizione del servizio è del tutto libera ed è destinata principalmente ai dipendenti e amministratori della Provincia di Ancona; anche l'utenza esterna, tuttavia, può accedere al servizio, circostanza che potrà verificarsi in occasione di eventi quali convegni, seminari, concorsi o per visite occasionali in genere.

Il concessionario si impegna a gestire il servizio rispettando tutte le prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente, attenendosi agli standard qualitativi minimi delineati nel presente Capitolato e dando piena attuazione a quanto proposto in sede di gara nell'Offerta Tecnica (OT) e nell'Offerta Economica (OE).

Il presente Capitolato intende promuovere, altresì, un miglioramento in termini di **sostenibilità ambientale** del

servizio, orientando al contempo il mercato verso comportamenti più virtuosi in merito.

Le **specifiche tecniche minime** delle apparecchiature e dei prodotti oggetto della concessione nonché i **requisiti ambientali applicabili** all'esecuzione del servizio sono riportati in appendice (**Allegato 4**) e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

Il concessionario assume il **rischio operativo** connesso alla gestione del servizio, ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. n. 36/2023, restando esclusa qualsiasi garanzia di ricavi minimi da parte della Provincia di Ancona.

Art. 2 - Durata della concessione

Il servizio oggetto di affidamento in concessione avrà una **durata di 60 (sessanta) mesi**, pari a cinque anni, con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio, attestata da apposito verbale di installazione, collaudo e messa in esercizio dei distributori automatici, sottoscritto dalla Provincia e dal concessionario (periodo presunto da ottobre 2026 a settembre 2031).

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà, per motivate ragioni organizzative, di richiedere l'avvio dell'esecuzione anche prima della stipula del contratto, limitatamente alle attività strettamente necessarie a garantire l'avvio del servizio (es. installazione, configurazione, collaudo e messa in esercizio dei distributori e dei sistemi di pagamento). L'avvio anticipato è comunque formalizzato con verbale di avvio, che individua attività autorizzate, decorrenza e obblighi di sicurezza. Resta inteso che l'eventuale previsione non costituisce automatismo e che la verifica dei presupposti avviene caso per caso.

Qualora sia disposto l'avvio anticipato dell'esecuzione ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, la durata della concessione decorre comunque dalla data di effettiva messa in esercizio del servizio risultante dal relativo verbale.

Ai sensi dell'art. 178, comma 5, del Codice, **la durata del contratto non è prorogabile**, salvo per la revisione di cui all'art. 192, comma 1: il rapporto concessorio cessa pertanto automaticamente alla scadenza, senza necessità di preventiva comunicazione o preavviso.

Il servizio verrà meno autonomamente in tutti i casi di decadenza, cessazione, risoluzione della concessione o recesso di una delle parti.

Qualora, per ragioni oggettive non imputabili alla Provincia di Ancona, alla scadenza della concessione non sia stato completato il subentro del nuovo concessionario, il concessionario uscente, su richiesta dell'Ente, assicura la continuità del servizio agli stessi patti e condizioni economiche e contrattuali, limitatamente al tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni di subentro e comunque per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni. Tale previsione non costituisce proroga della concessione ai sensi dell'art. 178, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 3 - Valore della concessione

Il **valore della concessione**, presunto e non garantito, costituisce il corrispettivo dei servizi oggetto della concessione.

Esso è **complessivamente stimato**, ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023, **in euro 69.500,00**, al netto dell'IVA, **per l'intero periodo contrattuale di 60 (sessanta) mesi** (pari a euro 13.900,00 annui) e si basa sul

fatturato totale del concessionario atteso per tutta la sua durata.

Oltre ai ricavi da vendita, non sussistono ulteriori vantaggi economici o trasferimenti di valore ai sensi dell'art. 179, comma 3, del Codice.

Ai fini della determinazione del valore suddetto, l'Amministrazione provinciale ha valutato il fatturato annuo dichiarato dal concessionario uscente ma ha anche tenuto conto della media del dato storico assestato delle consumazioni erogate nel periodo più recente (anno 2025 e 1° semestre 2026) e del prezzo medio unitario di vendita del singolo prodotto erogato, rivalutato sulla base dell'evoluzione dell'indice ISTAT NIC relativo alla divisione ECOICOP "Prodotti alimentari e bevande analcoliche".

Per una esplicitazione delle valutazioni effettuate si rinvia al **Piano economico-finanziario (PEF) di massima** di cui all'**Allegato 3**, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, in cui sono state verificate le condizioni per la **fattibilità finanziaria del progetto** attraverso l'individuazione del **valore congruo dei ricavi attesi** di gestione, necessari per il raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario (art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023), condizione essenziale per una corretta allocazione dei rischi.

Tale stima ha in ogni caso **carattere puramente indicativo**, non impegna in alcun modo la Provincia di Ancona e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso per la gestione del servizio.

Resta fermo quanto previsto dagli artt. 177 e 192 del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di **rischio operativo e riequilibrio della concessione**.

Art. 4 - Canone concessorio e revisione del corrispettivo

Il concessionario aggiudicatario dovrà corrispondere all'Amministrazione provinciale un **canone concessorio**, fuori campo IVA ex art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, a titolo comprensivo di tutti i costi di gestione del servizio, in particolare:

- la concessione in esclusiva dei propri spazi all'interno delle sedi individuate ove installare le apparecchiature e l'accesso ai locali per consentire il rifornimento, l'assistenza e la manutenzione dei distributori stessi;
- il rimborso forfettario per la pulizia dei luoghi in cui si trovano i distributori, per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e per le spese connesse alle utenze (consumi di acqua ed energia elettrica).

L'**importo annuale effettivo del canone concessorio** sarà quello proposto in sede di Offerta Economica (OE), in quanto **soggetto a eventuale rialzo percentuale sull'importo a base di gara di euro 3.182,00** (di cui euro 182,00 per concessione degli spazi ed euro 3.000,00 per rimborso forfettario per pulizia, smaltimento rifiuti e utenze).

Il **versamento del corrispettivo** dovrà avvenire annualmente e anticipatamente per l'intero importo, come segue:

Annualità	Da versare entro
I	30 gg. naturali e consecutivi successivi alla data di effettivo avvio del servizio, attestata dal verbale di cui all'art. 2, primo periodo
II	30 gg. naturali e consecutivi dalla decorrenza della seconda annualità contrattuale
III	30 gg. naturali e consecutivi dalla decorrenza della terza annualità contrattuale

IV	30 gg. naturali e consecutivi dalla decorrenza della quarta annualità contrattuale
V	30 gg. naturali e consecutivi dalla decorrenza della quinta annualità contrattuale

Il pagamento dovrà essere effettuato **attraverso il sistema pagoPA**, secondo le indicazioni fornite dal concedente.

Il mancato pagamento del canone entro il termine stabilito comporterà la costituzione in mora del concessionario. Decorso inutilmente il termine assegnato dall'Ente con apposita diffida ad adempiere, la Provincia potrà procedere alla risoluzione della concessione ai sensi dell'art. 18 del presente Capitolato, fatto salvo il recupero coattivo delle somme dovute e degli interessi di legge.

In caso di variazione del numero dei distributori installati ai sensi dell'art. 1, il canone annuo sarà **rimodulato in proporzione** al numero dei distributori effettivamente installati rispetto a quelli inizialmente previsti, con effetto dalla data di effettiva installazione, rimozione o dismissione risultante dal relativo verbale.

A decorrere dalla seconda annualità, la sola **componente del canone concessorio dovuta a titolo di rimborso forfettario** per pulizia, smaltimento rifiuti e consumi di acqua ed energia elettrica sarà aggiornata annualmente nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevata nel mese di settembre dell'anno precedente rispetto a quello di applicazione dell'aggiornamento e comunicato al concessionario. L'aggiornamento ISTAT di tale componente non costituisce revisione dell'equilibrio economico-finanziario della concessione.

L'adeguamento sarà applicato automaticamente senza necessità di stipula di atto aggiuntivo.

Art. 5 - Caratteristiche e numero dei distributori

Il concessionario si impegna a installare i distributori in numero, tipologia e presso le sedi come da prospetto riportato all'art. 1. Per quanto attiene alle **specifiche tecniche minime** delle apparecchiature nonché ai **requisiti ambientali applicabili** si farà riferimento a quanto riportato all'**Allegato 4**.

Previo accordo con l'Ente sarà possibile installare distributori combinati in luogo di più distributori singoli.

In qualsiasi momento nel corso della concessione e in relazione a mutate esigenze organizzative e/o logistiche degli uffici, comprese variazioni nelle sedi sopra indicate, l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di richiedere al concessionario la **variazione (in incremento o diminuzione) e lo spostamento (temporaneo o definitivo) di uno o più distributori all'interno delle sedi o tra le sedi**, comunque nell'ambito del territorio del Comune di Ancona e in immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Ente.

In tali casi il concessionario è tenuto ad eseguire quanto richiesto (entro il termine indicato dal RUP, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, salvo comprovati motivi di forza maggiore), alle medesime condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara, senza diritto ad indennizzi o compensi aggiuntivi, fermo restando l'adeguamento proporzionale del canone concessorio di cui al successivo art. 4 in aumento o in diminuzione, calcolato in base al numero effettivo dei distributori operativi.

Eventuali nuove installazioni potranno anche essere concordate tra il concessionario e la Provincia di Ancona, previa approvazione del RUP, sulla base dei consumi e di altre variabili opportunamente valutate.

In ogni caso, modifiche potranno essere disposte nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 189 del D. Lgs. n. 36/2023 e purché non alterino la natura generale della concessione.



Settore II

2.2 - Area Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici

Via di Passo Varano, 19/A – 60131 Ancona

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Codice fiscale n. 00369930425

L'Amministrazione provinciale si impegna ad assicurare i necessari allacciamenti alla rete elettrica per tutte le tipologie di distributori automatici nonché l'allacciamento idrico per quelli di bevande calde, così come le relative erogazioni.

L'Ente è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori. Rimane in capo al concessionario l'onere di dotarsi di apposita e idonea copertura assicurativa.

Il concessionario, in caso di eventuali episodi di danneggiamenti, furti e/o atti di vandalismo dei quali i distributori siano stati oggetto, è tenuto a sporgere denuncia presso le Autorità competenti e a trasmettere entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta denuncia/querela copia della stessa al RUP a mezzo PEC.

Art. 6 - Valutazione dei rischi di interferenza

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, a seguito della valutazione delle modalità di esecuzione del servizio, non sono stati individuati rischi interferenziali tali da richiedere l'adozione di specifiche misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente previste dalla normativa vigente.

Le attività oggetto della concessione consistono prevalentemente nel rifornimento, nella manutenzione e nella gestione dei distributori automatici e sono svolte in maniera occasionale e per tempi limitati, senza generare interferenze significative con l'attività ordinaria svolta presso le sedi dell'Ente.

Pertanto, **i costi della sicurezza da interferenze sono stimati pari a euro 0,00.**

Si evidenzia altresì che le attività svolte dal personale del concessionario hanno carattere occasionale e durata limitata, riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008.

Resta fermo che il concessionario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi ai rischi specifici della propria attività, agli adempimenti in materia di prevenzione e protezione, nonché agli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione della concessione.

Resta ferma, altresì, la facoltà dell'Ente di procedere all'aggiornamento della valutazione dei rischi interferenziali qualora, nel corso dell'esecuzione della concessione, intervengano modifiche organizzative, logistiche o operative tali da determinare interferenze non previste in sede di affidamento.

Art. 7 - Sopralluogo

Le planimetrie delle sedi e la localizzazione dei distributori automatici sono riportate negli **Allegati 2 e 3**. Le modalità di richiesta e di svolgimento dell'eventuale sopralluogo sono indicate nel Disciplinare di gara.

Art. 8 - Tempi e modalità di installazione

Il concessionario aggiudicatario è tenuto ad effettuare l'**installazione, il collaudo e la messa in esercizio** dei distributori automatici entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione anticipata, dalla data del relativo **verbale di avvio**, tenuto conto del programma di dismissione delle apparecchiature esistenti che sarà fornito per iscritto dall'Ente.

L'effettivo avvio del servizio è attestato dal **verbale di installazione, collaudo e messa in esercizio** dei distributori automatici di cui all'art. 2.

L'installazione si intende completata con il corretto posizionamento delle apparecchiature, il relativo allacciamento alle reti necessarie, l'attivazione dei sistemi di pagamento previsti e la piena funzionalità di tutti i distributori previsti dal contratto.

Al termine dell'installazione il concessionario trasmetterà all'Ente un **elenco di tutte le apparecchiature installate** (con indicazione di data, sede, modello e anno di fabbricazione), nonché le necessarie informazioni operative sull'utilizzo delle apparecchiature e dei sistemi di pagamento installati.

Il concessionario è tenuto ad effettuare tutti gli adempimenti, le comunicazioni e le segnalazioni eventualmente richiesti dalla normativa vigente per l'installazione e l'esercizio dei distributori automatici destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, trasmettendone copia all'Ente qualora richiesta.

Le richieste di installazione, rimozione o spostamento dei distributori formulate dall'Amministrazione provinciale nel corso dell'esecuzione della concessione dovranno essere evase nei termini di cui all'art. 5.

Art. 9 - Modalità di esecuzione del servizio e obblighi del concessionario

Obblighi generali

Il concessionario è tenuto ad eseguire il servizio oggetto della concessione garantendo elevati standard qualitativi e nel rispetto:

- della normativa europea e nazionale vigente applicabile al settore della distribuzione automatica di alimenti e bevande;
- delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara;
- delle disposizioni impartite dalla Provincia di Ancona nell'ambito delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

Il concessionario deve possedere e mantenere per tutta la durata della concessione i requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti prescritti costituisce causa di risoluzione della concessione nei casi e secondo le modalità previste dal presente Capitolato e dalla normativa applicabile.

Il concessionario è responsabile in via esclusiva della gestione del servizio e risponde nei confronti dell'Ente e dei terzi dei danni derivanti dall'esecuzione della concessione, fatti salvi i casi imputabili esclusivamente alla Provincia.

Obblighi igienico-sanitari

Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia di sicurezza alimentare, igiene degli alimenti, manipolazione, trasporto, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande, adottando e mantenendo un sistema di autocontrollo basato sui principi **HACCP**.

Prima dell'avvio del servizio il concessionario e successivamente ogniqualvolta richiesto dall'Ente dovrà trasmettere la documentazione comprovante l'effettiva adozione e applicazione delle procedure HACCP, comprensiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- del manuale di autocontrollo;
- delle procedure di pulizia e sanificazione;
- della documentazione attestante la formazione del personale;
- delle procedure di rintracciabilità degli alimenti;
- delle registrazioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La mancata produzione della documentazione richiesta costituisce motivo ostativo all'avvio del servizio e, in corso di esecuzione, grave inadempimento contrattuale.

Prodotti e prezzi

Il concessionario è tenuto ad assicurare la costante disponibilità dei prodotti previsti dal **listino** allegato alla documentazione di gara (**Allegato B1**), ad applicare i prezzi massimi ivi indicati e quelli risultanti dallo sconto praticato in caso di utilizzo di chiave elettronica/card magnetica, così come proposto in sede di gara nella propria Offerta Economica (OE).

Resta fermo quanto previsto dall'art. 10 in materia di revisione dei prezzi applicati ai prodotti.

I prodotti dovranno mantenere per tutta la durata della concessione le caratteristiche qualitative, ambientali e nutrizionali previste dal presente Capitolato, dai CAM applicabili e dall'offerta presentata.

Eventuali sostituzioni di prodotti potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'Ente, solo con prodotti equivalenti o migliorativi sotto il profilo qualitativo e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.

Strumenti di pagamento

Oltre al pagamento mediante **moneta metallica in euro**, il concessionario è tenuto a consentire l'acquisto dei prodotti anche attraverso **sistemi di pagamento elettronico**. A tal fine dovrà fornire, su richiesta dell'utente, chiavi elettroniche o card magnetiche ricaricabili ed eventuali applicazioni mobili o altri strumenti equivalenti idonei a consentire l'utilizzo agevolato dei distributori automatici.

Per la consegna della chiave/card il concessionario rilascerà al richiedente ricevuta dell'eventuale cauzione, che sarà resa al momento della riconsegna. **La cauzione richiesta non potrà essere superiore ad euro 5,00.**

La gestione degli strumenti di pagamento elettronico, comprese le consegne, le attivazioni, le sostituzioni, le riparazioni dei guasti e ogni altra problematica connessa, è posta ad esclusivo carico del concessionario.

In caso di malfunzionamento dei distributori automatici, di mancata o incompleta erogazione dei prodotti richiesti ovvero di mancata o errata registrazione delle somme versate o caricate sui sistemi di pagamento elettronici messi a disposizione degli utenti, il concessionario è tenuto a rimborsare gli importi indebitamente trattenuti o non correttamente registrati, secondo modalità facilmente accessibili agli utenti.

Manutenzione e continuità del servizio

Il concessionario è tenuto a garantire il **regolare funzionamento** dei distributori automatici, provvedendo a propria cura e spese al rifornimento, alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla sostituzione delle apparecchiature eventualmente non più idonee all'esercizio del servizio.

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati in orari compatibili con il normale svolgimento dell'attività lavorativa dell'Ente, nel rispetto vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Il concessionario deve assicurare un'organizzazione dell'assistenza tecnica idonea a garantire la continuità del servizio e la tempestiva risoluzione di guasti e malfunzionamenti. A tal fine è tenuto:

- a provvedere al **rifornimento** dei distributori entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla segnalazione di esaurimento dei prodotti;
- a garantire l'**intervento tecnico** entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dall'accertamento diretto del guasto o dalla sua segnalazione.

In caso di interruzione della catena di conservazione dei prodotti, di superamento delle temperature di sicurezza o di qualsiasi altra situazione idonea a compromettere la sicurezza alimentare, il concessionario è tenuto ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie alla tutela degli utenti e comunque al **ritiro e smaltimento dei prodotti** interessati entro 8 (otto) ore lavorative dall'accertamento diretto dell'evento o dalla relativa segnalazione, senza alcun onere per l'Ente.

In caso di inadempienze o ritardi si applicheranno le penali di cui all'art. 17.

Qualora il concessionario non coincida con il proprietario o fornitore delle apparecchiature, dovranno comunque essere chiaramente indicati sui distributori i riferimenti utili per l'assistenza tecnica e la manutenzione.

Pulizia e decoro delle aree

Il concessionario è tenuto a mantenere in condizioni di ordine, pulizia e decoro i distributori automatici e le aree immediatamente adiacenti agli stessi.

In particolare, dovrà:

- effettuare regolari operazioni di pulizia e sanificazione delle apparecchiature;
- evitare depositi di materiali, imballaggi, contenitori o altre attrezzature nei locali dell'Ente;
- ripristinare le condizioni di pulizia delle aree interessate a seguito delle operazioni di rifornimento, manutenzione o sostituzione delle apparecchiature.

Sostituzione delle apparecchiature

Fatto salvo quanto già disciplinato all'art. 5 in ordine alla facoltà di richiedere al concessionario la variazione e lo spostamento di uno o più distributori all'interno delle sedi o tra le sedi nel corso del periodo contrattuale, l'Amministrazione provinciale può anche richiedere, con adeguata motivazione, la **sostituzione** di distributori che presentino ripetuti malfunzionamenti, carenze funzionali, problemi igienico-sanitari o altre criticità che pregiudichino la qualità del servizio.

Il concessionario provvede alla sostituzione entro il termine assegnato dall'Ente senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo e comunque non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta, salvo motivate esigenze tecniche debitamente documentate.

In ogni caso, al termine del periodo contrattuale, il concessionario:

- dovrà provvedere a proprie cura e spese alla disinstallazione, alla rimozione e al ritiro dei distributori automatici e quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio;

- è tenuto a garantire la massima collaborazione all'Ente e al soggetto subentrante ai fini del regolare passaggio delle consegne, in modo che non si creino disagi e non si lascino mai negli spazi oggetto di concessione gli apparecchi vecchi in compresenza di quelli nuovi;
- non è tenuto al ripristino dei locali nello stato originario qualora le modifiche apportate siano state preventivamente autorizzate dall'Ente e risultino compatibili con la successiva destinazione degli spazi; resta comunque tenuto a restituire i locali puliti, sgombri e privi di danneggiamenti.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, ultimo paragrafo, in caso di mancato rilascio degli spazi nel termine assegnato, la Provincia potrà procedere al recupero coattivo del bene ai sensi dell'art. 823, comma 2, del Codice civile, con addebito al concessionario di tutte le spese sostenute.

Obbligo di trasmissione dei dati

Ai sensi dell'art. 50-quater del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), il concessionario è tenuto a rendere disponibili all'Amministrazione concedente i **dati acquisiti e generati nell'ambito dell'esecuzione del servizio**.

A tal fine, con cadenza almeno annuale e comunque ogni qualvolta richiesto dall'Ente, in quest'ultimo caso entro 7 (sette) giorni lavorativi, il concessionario dovrà trasmettere un report contenente, per ciascun punto di ristoro:

- a) il periodo di rilevazione dei dati;
- b) il numero complessivo delle consumazioni erogate;
- c) il fatturato imponibile complessivo (valore del venduto, IVA esclusa);
- d) ogni ulteriore dato richiesto dall'Ente ai fini del monitoraggio della concessione.

Comunicazioni alle Autorità competenti

Il concessionario provvede, sotto la propria responsabilità, a tutti gli adempimenti, le comunicazioni, le segnalazioni e le autorizzazioni eventualmente richiesti dalla normativa vigente per l'installazione e l'esercizio dei distributori automatici destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, trasmettendone copia all'Ente su richiesta dello stesso.

Art. 10 - Revisione dei prezzi dei prodotti

I prezzi dei prodotti in vendita di cui all'**Allegato B1** alla lettera di invito/disciplinare di gara (al netto dello sconto offerto in sede di gara in caso di uso di chiave elettronica/card magnetica), sono da intendersi come **prezzi massimi praticabili** all'utenza e resteranno **fissi e invariabili per i primi 12 mesi** decorrenti dall'inizio del servizio.

A decorrere dal secondo anno contrattuale, coerentemente con quanto previsto all'art. 189, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023, il concessionario potrà presentare, non più di una volta per ciascun anno contrattuale, **istanza motivata di aggiornamento di tali prezzi**.

La richiesta di aggiornamento dovrà essere corredata dalla documentazione e dai dati ISTAT utilizzati per il calcolo della variazione richiesta.

L'aggiornamento sarà determinato sulla base della variazione percentuale media annua dell'**indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale — NIC — relativo alla divisione ECOICOP "Prodotti alimentari e bevande analcoliche"**, o alla corrispondente voce pubblicata da ISTAT vigente al momento della rilevazione, registrata nei dodici mesi antecedenti la richiesta di aggiornamento.

L'incremento massimo autorizzabile non potrà eccedere la predetta variazione percentuale e si applicherà **esclusivamente** ai prodotti indicati nel listino approvato come sopra.

I nuovi prezzi potranno essere applicati solo dietro formale autorizzazione della Provincia di Ancona, all'esito dell'istruttoria del RUP, che verificherà la correttezza del calcolo, la coerenza con il presente Capitolato e la non alterazione della natura e del complessivo equilibrio economico-finanziario della concessione.

I prezzi aggiornati e autorizzati dalla Provincia di Ancona saranno **arrotondati ai 5 centesimi di euro più vicini**, secondo il criterio dell'arrotondamento matematico.

Resta salva la facoltà del concessionario di praticare prezzi inferiori rispetto ai prezzi massimi autorizzati.

In caso di variazione negativa dell'indice ISTAT di riferimento, la Provincia di Ancona potrà disporre il corrispondente adeguamento in diminuzione dei prezzi massimi applicabili.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di revisione della concessione e riequilibrio economico-finanziario conseguente ad eventi straordinari e imprevedibili.

Art. 11 - Referente del concessionario, personale addetto al servizio e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Prima dell'effettivo avvio del periodo contrattuale il concessionario è tenuto a nominare un **referente preposto alla direzione del servizio** oggetto della concessione. Il referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di cellulare e un recapito e-mail.

In caso di **sostituzione del referente**, il concessionario è tenuto a comunicarne per iscritto il nominativo e i nuovi recapiti alla Provincia di Ancona tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni lavorativi.

Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato.

Il personale addetto al rifornimento, alla manutenzione o comunque alla movimentazione dei prodotti alimentari e delle bevande poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- a) attenersi alle prescrizioni delle normative europee e nazionali in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- b) essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le proprie generalità e la denominazione della ditta di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 11 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione della concessione è il **CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (codice identificativo CNEL: H011)**, ovvero altro contratto collettivo nazionale e territoriale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione e che garantisca ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti.

Il concessionario:

- si obbliga ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione della concessione e per tutta la sua

durata il contratto collettivo dichiarato in sede di gara.

- garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro, pari opportunità, inclusione sociale, non discriminazione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- è responsabile della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, con particolare riferimento agli aspetti igienico-sanitari, alla sicurezza sul lavoro e alle procedure HACCP.

Art. 12 - Subappalto

È ammesso il ricorso al **subappalto nei limiti e alle condizioni** previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 188 e 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il concessionario e il subappaltatore sono **responsabili in solido** nei confronti dell'Amministrazione concedente relativamente all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il concessionario è altresì responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il concessionario trasmette alla Provincia di Ancona il contratto di subappalto e la documentazione prevista almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto non potrà essere autorizzato per le prestazioni che non fossero già state indicate in sede di gara.

Il ricorso al subappalto non esonera il concessionario dalle responsabilità e dagli obblighi assunti nei confronti della Provincia di Ancona. Restano ferme le responsabilità del concessionario e del subappaltatore previste dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'affidamento a terzi effettuato in violazione della normativa vigente o delle disposizioni del presente Capitolato costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione della concessione ai sensi dell'art. 18, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 188 e 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Il concessionario assume ogni **responsabilità civile** derivante dall'esecuzione della concessione e risponde dei danni cagionati a persone, beni e strutture, siano essi riferibili all'Amministrazione concedente, agli utenti del servizio a qualsiasi titolo o a terzi, in conseguenza di fatti, omissioni, negligenze o inadempimenti connessi all'organizzazione e alla gestione del servizio, ferma restando la responsabilità penale personale dei soggetti eventualmente coinvolti nei casi previsti dalla legge.

Il concessionario, altresì, **manleva e tiene indenne** la Provincia di Ancona da qualsiasi responsabilità, pretesa, azione o richiesta risarcitoria promossa da terzi e riconducibile all'esecuzione della concessione, fatti salvi i casi imputabili esclusivamente all'Ente.

Ferme restando le coperture assicurative obbligatorie di legge, il concessionario dovrà **stipulare una polizza**

assicurativa adeguata ai rischi derivanti dall'esecuzione della concessione ovvero dimostrare, mediante apposita appendice a una polizza già in essere, l'estensione della relativa copertura ai predetti rischi, in ogni caso rilasciata da compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio dei relativi rami assicurativi ai sensi della normativa vigente.

La copertura assicurativa dovrà comprendere almeno:

a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

A copertura dei danni involontariamente cagionati a terzi, compresa espressamente la Provincia di Ancona, nello svolgimento delle attività oggetto della concessione, incluse tutte le operazioni accessorie, complementari e connesse;

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

A copertura della responsabilità civile derivante da infortuni subiti dal personale impiegato dal concessionario nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione.

Le coperture RCT e RCO dovranno prevedere un **massimale unico di garanzia non inferiore ad euro 3.000.000,00** (euro tremilioni/00) per ciascun sinistro o evento dannoso.

La polizza dovrà inoltre prevedere, almeno, la copertura dei seguenti rischi:

- danni derivanti dall'installazione, gestione, manutenzione, rifornimento e rimozione dei distributori automatici;
- danni causati da distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande;
- danni derivanti da incendio, esplosione, scoppio o allagamento imputabili alle apparecchiature o alle attività svolte dal concessionario;
- danni arrecati ai locali, agli impianti, agli arredi e alle attrezzature dell'Ente;
- danni derivanti dall'utilizzo dei sistemi di pagamento associati ai distributori automatici;
- danni provocati dai prodotti somministrati o venduti durante il periodo di validità della copertura assicurativa. La copertura assicurativa dovrà comprendere anche i danni derivanti da contaminazione, alterazione, deterioramento o non corretta conservazione degli alimenti e delle bevande distribuiti.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio e comunque prima dell'accesso alle sedi dell'Ente per l'installazione, il collaudo o la messa in esercizio dei distributori automatici, il concessionario dovrà trasmettere alla Provincia di Ancona **copia della polizza assicurativa ovvero dell'appendice integrativa** attestante l'estensione della copertura ai rischi derivanti dalla presente concessione, in corso di validità e con premio regolarmente quietanzato.

Le **coperture** assicurative dovranno essere **mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della concessione** e prevedere il **reintegro automatico del massimale assicurato** in caso di sinistro o evento dannoso, senza oneri a carico della Provincia di Ancona. Il concessionario dovrà fornire, su richiesta dell'Ente, prova dell'avvenuto pagamento dei premi assicurativi.

Eventuali **modifiche** che comportino riduzione delle garanzie, limitazione delle coperture o diminuzione dei massimali previsti dal presente articolo dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Provincia di Ancona.

L'esistenza delle coperture assicurative non limita né riduce in alcun modo le responsabilità del

concessionario, il quale rimane comunque obbligato a risarcire integralmente i danni eventualmente non coperti, coperti solo parzialmente anche in virtù di eventuali franchigie o eccedenti i massimali assicurati.

La Provincia di Ancona non assume alcun obbligo di custodia delle apparecchiature installate, delle scorte di prodotti, dei sistemi di pagamento, delle attrezzature e di ogni altro bene utilizzato dal concessionario nell'esecuzione della concessione.

Il concessionario assume la custodia e la responsabilità dei beni impiegati per l'esecuzione del servizio per tutta la durata della concessione.

La Provincia di Ancona non risponde delle temporanee interruzioni o irregolarità nella fornitura di energia elettrica, acqua o altri servizi necessari al funzionamento dei distributori automatici qualora dipendano da guasti, interventi manutentivi, cause di forza maggiore o comunque da circostanze non imputabili all'Ente.

Resta fermo che eventuali danni derivanti alle apparecchiature, ai prodotti o all'organizzazione del servizio in conseguenza delle predette circostanze rimangono a carico del concessionario, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riequilibrio del rapporto concessorio.

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e senza ritardo alla Provincia di Ancona ogni evento potenzialmente idoneo a causare danni a persone o cose e ogni circostanza che possa compromettere la sicurezza del servizio o l'integrità delle strutture interessate dalla concessione.

Art. 14 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 il concessionario è tenuto, prima della stipula del contratto, a costituire una **garanzia definitiva** a favore della Provincia di Ancona mediante **cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti autorizzati** di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto compreso il pagamento del canone concessorio di cui all'art. 4, dell'eventuale applicazione delle penali previste dall'art. 17, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento contrattuale, nonché del rimborso di eventuali somme dovute all'Ente a qualsiasi titolo.

L'importo della garanzia definitiva è stabilito in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, e ammonta ad **euro 6.950,00**.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 117 del Codice, **l'importo di riferimento è individuato nel valore stimato della concessione** di cui all'art. 3 del presente Capitolato, determinato ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n. 36/2023, **fatta salva l'applicazione delle eventuali riduzioni** previste dall'art. 106, comma 8, del Codice. Per fruire delle riduzioni previste l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- c) l'operatività entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a semplice richiesta scritta della Provincia di Ancona;
- d) la validità per tutta la durata della concessione e comunque sino alla completa definizione di tutti i

rapporti contrattuali tra le parti.

La Provincia di Ancona potrà avvalersi della garanzia definitiva per il **recupero delle somme dovute dal concessionario a qualsiasi titolo**, compresi i canoni concessori non corrisposti, le penali applicate, gli interessi maturati e gli eventuali danni subiti.

Qualora la garanzia definitiva venga escussa, anche solo parzialmente, il concessionario è tenuto a provvedere alla sua **reintegrazione** entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta formulata dall'Ente.

La mancata reintegrazione della garanzia entro il termine assegnato costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione delle conseguenze previste dal presente Capitolato, ivi compresa la risoluzione della concessione ai sensi dell'art. 18.

La garanzia definitiva resta vincolata per l'intera durata della concessione e sarà **svincolata** al termine del rapporto contrattuale, previa verifica dell'integrale adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario e dell'assenza di pendenze economiche o risarcitorie nei confronti dell'Ente,

Resta salvo il diritto della Provincia di Ancona di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno qualora l'importo della garanzia non risulti sufficiente a soddisfare integralmente le proprie ragioni creditorie.

Art. 15 - Stipula del contratto, spese e oneri fiscali

La **stipula del contratto** avverrà secondo le modalità previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e mediante gli strumenti e le funzionalità della piattaforma di approvvigionamento digitale "Acquisti in rete PA", nella sezione relativa al MePA, ai sensi dell'art. 25 del Codice.

L'efficacia del contratto resta subordinata alla **verifica del possesso dei requisiti** prescritti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Qualora sia accertata l'insussistenza originaria o la successiva perdita dei requisiti richiesti, la Provincia di Ancona adotterà i provvedimenti previsti dal D. Lgs. 36/2023, compresa, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione del contratto.

Tutte le **spese** inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, comprese le spese contrattuali, i diritti, gli oneri amministrativi, l'imposta di bollo e ogni altro onere fiscale connesso alla stipulazione, registrazione, esecuzione e cessazione del rapporto contrattuale, sono integralmente a carico del concessionario, fatti salvi esclusivamente gli oneri che per legge rimangono a carico della Provincia di Ancona.

In caso d'uso, il contratto sarà soggetto a **registrazione** ai sensi della normativa vigente, con ogni relativo onere, imposta e spesa a carico del concessionario.

Restano altresì a carico del concessionario tutte le **imposte, tasse, contributi, diritti e oneri comunque denominati**, presenti o futuri, stabiliti dallo Stato, dalla Regione o da altri enti competenti e connessi all'esercizio delle attività oggetto della concessione, senza diritto di rivalsa nei confronti della Provincia di Ancona.

Tutti gli importi indicati nella documentazione di gara si intendono al netto dell'IVA, salvo ove diversamente specificato.

L'eventuale mancata produzione della documentazione necessaria alla stipula del contratto o all'avvio del servizio entro i termini assegnati dall'Ente costituisce causa ostativa alla stipulazione o all'avvio dell'esecuzione e può comportare la revoca dell'aggiudicazione, l'escussione delle eventuali garanzie prestate

e l'adozione dei provvedimenti conseguenti consentiti dalla normativa vigente.

Art. 16 - Verifiche e controlli

Prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, il concessionario dovrà trasmettere all'Ente tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, ivi compresa, ove non già prodotta:

- la **documentazione relativa al sistema di autocontrollo HACCP** (rif. art. 9);
- il **nominativo del referente del servizio** (rif. art. 11);
- la **documentazione assicurativa** (rif. art. 13);
- la **documentazione tecnica delle apparecchiature**, comprensiva di schede tecniche, dichiarazioni di conformità, anno di fabbricazione e di ogni altra certificazione richiesta (rif. Allegato 4, art. 2);
- la **documentazione definitiva attestante la conformità delle apparecchiature, dei prodotti e delle modalità di esecuzione alle prescrizioni CAM** dichiarate in sede di offerta (rif. Allegato 4, art. 9);
- **ogni ulteriore documento richiesto** dall'Ente ai fini della corretta esecuzione della concessione.

L'Amministrazione provinciale verificherà, per tutta la durata dell'esecuzione del contratto, il rispetto dei criteri (CAM) di cui all'**Allegato 4** e gli impegni assunti dal concessionario in sede di presentazione dell'offerta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento ispezioni, verifiche e controlli - anche tramite terzi all'uopo incaricati - al fine di accertare il livello qualitativo dei servizi affidati in gestione, lo stato dei locali, la qualità e la quantità dei generi alimentari somministrati e, più in generale, il rispetto di tutti gli obblighi del concessionario in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e dal presente Capitolato.

Le verifiche e i controlli sulle attività avverranno, anche a campione, con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei, allo scopo di rilevare eventuali disfunzioni ed adottare tempestivamente i provvedimenti più opportuni.

Art. 17 - Penalità

Le prestazioni oggetto della concessione devono essere eseguite nel pieno rispetto delle modalità, dei livelli qualitativi, dei tempi e delle prescrizioni previsti dal presente Capitolato e dai relativi allegati, nonché dall'Offerta Tecnica (OT) e dall'Offerta Economica (OE) presentate dal concessionario in sede di gara.

Fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno e quanto previsto in materia di risoluzione della concessione di cui all'art. 18, il concessionario sarà soggetto all'applicazione delle seguenti **penali** qualora, per cause ad esso imputabili e non dipendenti da forza maggiore, caso fortuito o fatto dell'Ente, non ottemperi agli obblighi contrattuali.

PENALI RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO

- a) **euro 50,00**, in fase di avvio, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'installazione, collaudo e messa in esercizio dei distributori rispetto ai termini di cui all'art. 8;
- b) **euro 25,00**, in corso di esecuzione, per ogni distributore e per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'ottemperare a richiesta di installazione, rimozione o spostamento all'interno delle sedi o tra le sedi

rispetto ai termini di cui all'art. 5;

- c) **euro 25,00** per ogni distributore non funzionante e per ogni giorno lavorativo di mancato ripristino (intervento tecnico) del corretto funzionamento successivo ai termini previsti all'art. 9;
- d) **euro 25,00** per ogni distributore automatico e per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'ottemperare a richiesta di sostituzione di distributori che presentino ripetuti malfunzionamenti, carenze funzionali, problemi igienico-sanitari o altre criticità che pregiudichino la qualità del servizio rispetto ai termini di cui all'art. 9;
- e) **euro 100,00** per ogni accertata applicazione di prezzi superiori a quelli autorizzati ovvero per ogni modifica dei prezzi effettuata in assenza della preventiva autorizzazione dell'Ente, con riferimento all'art. 10;

PENALI RELATIVE A RIFORNIMENTO, MANUTENZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE

- a) **euro 100,00** per ogni accertata somministrazione di prodotti non conformi al Capitolato, ai CAM applicabili, all'offerta presentata o alla normativa vigente;
- b) **euro 100,00** per ogni accertata violazione delle procedure HACCP di cui all'art. 9, delle norme igienico-sanitarie o degli obblighi previsti dall'Allegato 4 in materia di CAM;
- c) **euro 50,00** per ogni accertata omissione o insufficiente esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria previsti dal Capitolato o dichiarati nell'offerta tecnica;
- d) **euro 25,00** per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'art. 9 per il rifornimento dei distributori a seguito di segnalazione di esaurimento prodotti;
- e) **euro 50,00** per ogni accertato rifornimento difforme rispetto ai prodotti autorizzati o dichiarati nell'offerta;
- f) **euro 150,00** per ogni mancato ritiro o sostituzione, nei termini previsti all'art. 9, di prodotti risultati non conformi, alterati, deteriorati, scaduti o comunque non idonei al consumo.

PENALI RELATIVE A OBBLIGHI DOCUMENTALI E INFORMATIVI

euro 25,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella trasmissione della documentazione, dei report o di ogni altra comunicazione che il Capitolato pone a carico del concessionario, anche ai fini del monitoraggio della concessione di cui all'art. 9.

Nel caso in cui l'Amministrazione concedente rilevi la non corretta esecuzione, totale o parziale, delle attività affidate, l'Ente procederà alla formale **contestazione** scritta del disservizio riscontrato.

Il concessionario avrà un termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del rilievo per presentare al RUP, a mezzo PEC, le proprie **controdeduzioni** scritte.

Qualora esse non siano state presentate nel termine indicato ovvero siano ritenute insufficienti o non pertinenti, si procederà all'**applicazione delle eventuali penali** di cui sopra nella misura prevista mediante apposito provvedimento del RUP, ferma restando la facoltà dell'Ente di diffidare il concessionario a ripristinare la corretta esecuzione del servizio e ad eliminare le irregolarità riscontrate entro il termine assegnato, nonché di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dal contratto.

L'importo delle penalità dovrà essere corrisposto dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del provvedimento di applicazione.

Decorso inutilmente tale termine, la Provincia di Ancona potrà recuperare le relative somme mediante **escussione totale o parziale della garanzia definitiva** di cui all'art. 14, fermo restando l'obbligo del concessionario di reintegrare la garanzia entro il termine previsto dal presente Capitolato, oltre all'applicazione

degli interessi di legge.

L'applicazione delle penali non esclude né sostituisce l'obbligo del concessionario di eliminare le irregolarità riscontrate, ripristinare la corretta esecuzione del servizio e adempiere alle obbligazioni disattese.

Qualora l'importo complessivo delle penalità applicate nel corso di un singolo anno contrattuale raggiunga o superi euro 1.000,00, l'Ente potrà valutare la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento di **risoluzione** della concessione ai sensi dell'art. 18.

Art. 18 - Risoluzione e recesso della concessione

RISOLUZIONE

L'Amministrazione concedente potrà **dichiarare risolta** la concessione in corso di esecuzione al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto con la controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 del Codice civile, in caso di **inadempimento** degli obblighi contrattuali.

Costituiscono altresì **clausole risolutive espressa**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile e comportano la facoltà della Provincia di Ancona di dichiarare risolta di diritto la concessione, le seguenti fattispecie:

- a) perdita ovvero mancato mantenimento, per tutta la durata della concessione, dei requisiti di ordine generale o speciale richiesti dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente;
- b) reiterata inosservanza degli obblighi contrattuali tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio;
- c) gravi o reiterate violazioni degli obblighi igienico-sanitari, delle procedure HACCP o delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare;
- d) accertata somministrazione di prodotti alterati, non conformi, scaduti o comunque non idonei al consumo;
- e) gravi o reiterate violazioni degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione della concessione ovvero accertate violazioni fiscali definitivamente accertate che comportino la perdita dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- f) mancato pagamento del canone concessorio secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 4;
- g) cessione del contratto ovvero affidamento a terzi non consentito dalla normativa vigente o non autorizzato dall'Ente, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 12;
- h) mancata stipula, mancato rinnovo, perdita di efficacia o mancata reintegrazione delle coperture assicurative (RCT/RCO) secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 13;
- i) mancata reintegrazione della garanzia definitiva, ove questa sia stata parzialmente o totalmente escussa, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 14;
- j) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., per quanto compatibili con la natura della presente concessione, ai sensi dell'art. 19;
- k) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui all'art. 22;
- l) ogni ulteriore ipotesi espressamente prevista dal presente Capitolato, dal contratto o dalla normativa applicabile.

Al verificarsi delle circostanze di cui ai commi precedenti, la Provincia di Ancona **contesterà preventivamente gli addebiti** al concessionario, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi



Settore II
2.2 - Area Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici
Via di Passo Varano, 19/A – 60131 Ancona
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
Codice fiscale n. 00369930425

per eventuali **controdeduzioni**, salvo i casi di particolare gravità o urgenza che richiedano l'adozione immediata dei provvedimenti conseguenti.

In caso di mancato riscontro nei termini o non accoglimento delle controdeduzioni, la **risoluzione** produce effetto dalla data indicata nella comunicazione trasmessa dalla Provincia di Ancona a mezzo PEC, fatto salvo il **risarcimento** dell'eventuale maggior danno subito dall'Ente e il **recupero delle somme a qualsiasi titolo dovute** dal concessionario, compreso il pagamento dei canoni maturati sino al momento di efficacia della risoluzione.

In caso di risoluzione del contratto di concessione per causa imputabile al concessionario, nessun indennizzo sarà dovuto allo stesso a qualsiasi titolo, restando a suo carico i costi sostenuti e gli investimenti effettuati per l'esecuzione del servizio.

Resta salva la facoltà dell'Ente di procedere all'escussione totale o parziale della garanzia definitiva nei casi e secondo le modalità previste dal presente Capitolato.

RECESSO

Ai sensi dell'art. 21-sexies della L. n. 241/1990, la Provincia di Ancona si riserva la **facoltà di recedere unilateralmente** dalla concessione nei casi consentiti dalla normativa vigente e per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Ente ovvero qualora vengano meno le esigenze che hanno determinato l'affidamento.

Il recesso sarà comunicato al concessionario mediante PEC con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

In caso di recesso del contratto di concessione per cause non imputabili al concessionario e nei soli casi previsti dalla normativa vigente, l'eventuale **indennizzo** sarà determinato tenendo conto della quota non ammortizzata degli investimenti specificamente sostenuti per l'esecuzione della concessione, purché documentati, strettamente pertinenti al servizio e non ancora recuperati attraverso la gestione, con esclusione di ogni utile atteso, lucro cessante o altra voce non espressamente prevista dalla legge.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., per quanto compatibili con la natura della presente concessione.

A tal fine, il concessionario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicandone gli estremi identificativi alla Provincia di Ancona entro i termini previsti dalla normativa vigente, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Il concessionario si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai rapporti intercorrenti tra la Provincia di Ancona e il concessionario dovranno essere effettuati mediante strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni e dovranno riportare il **Codice Identificativo Gara (CIG)** attribuito alla procedura.

Il concessionario si obbliga a inserire nei contratti eventualmente stipulati con subcontraenti e subaffidatari

della filiera delle imprese interessate all'esecuzione della concessione un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Il concessionario è tenuto a dare immediata comunicazione alla Provincia di Ancona e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente - di ogni notizia relativa all'inadempimento, da parte propria o dei propri subcontraenti, degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla normativa vigente.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione della concessione nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dall'art. 18 del presente Capitolato.

Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo i pagamenti effettuati dagli utenti finali per l'acquisto di alimenti e bevande tramite distributori automatici, fatti salvi gli obblighi fiscali, contabili e di registrazione posti dalla normativa vigente a carico del concessionario.

Art. 20 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento in concessione è regolata, nell'ordine:

- a) dal contratto di concessione;
- b) dal presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dai relativi allegati (**Allegati 1, 2, 3, 4**), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- c) dall'Offerta Tecnica (OT) e dall'Offerta Economica (OE) presentate dal concessionario in sede di gara, per quanto compatibili con il contratto, il presente Capitolato e la normativa vigente;
- d) dalle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa speciale applicabile alle concessioni di servizi;
- e) dalle disposizioni del Codice civile e dalle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto compatibili con la natura del rapporto concessorio;
- f) da ogni altra disposizione normativa e regolamentare europea, nazionale, regionale o locale applicabile alle attività oggetto della concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sopravvenute durante il periodo di esecuzione della concessione, assumendone integralmente i relativi obblighi e oneri.

Le clausole della concessione si intendono automaticamente integrate, modificate o sostituite dalle disposizioni normative e regolamentari sopravvenute aventi carattere cogente, senza necessità di stipula di atti aggiuntivi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Resta fermo che l'eventuale sopravvenienza normativa non attribuisce al concessionario alcun diritto a compensi, indennizzi o modifiche delle condizioni economiche della concessione diversi da quelli espressamente previsti dalla normativa vigente o dal presente Capitolato, ivi comprese le disposizioni in materia di revisione e riequilibrio del rapporto concessorio.

Art. 21 - Controversie e foro competente

Le Parti si impegnano a definire in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, all'esecuzione, all'applicazione o alla cessazione della concessione, mediante confronto diretto tra l'Amministrazione concedente e il concessionario.

L'esperimento di tentativi di composizione bonaria non preclude né limita l'esercizio dei diritti e delle azioni spettanti alle Parti ai sensi della normativa vigente

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Per le controversie relative alla fase di esecuzione, gestione, risoluzione, recesso e, più in generale, ai rapporti derivanti dal contratto di concessione, che non trovino definizione in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Ancona, fatto salvo quanto diversamente previsto da norme inderogabili di legge.

Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo nelle materie ad esso riservate dalla normativa vigente.

Art. 22 - Codice di comportamento

Il concessionario si impegna, nello svolgimento delle attività oggetto della concessione, al rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e nel Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Ancona, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Disposizioni generali" / "Atti generali", per quanto compatibili con la natura della concessione.

Il concessionario si obbliga altresì a informare e a far rispettare tali disposizioni ai propri dipendenti, collaboratori e soggetti che, a qualsiasi titolo, operino nell'ambito dell'esecuzione della concessione.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento può costituire grave inadempimento contrattuale e comportare, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione della concessione ai sensi dell'art. 18 del presente Capitolato.

Art. 23 - Divieto di pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, il concessionario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Ancona che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei confronti del medesimo concessionario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Il concessionario si impegna inoltre a rispettare il predetto divieto per tutta la durata della concessione.

L'accertata violazione della disposizione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente.

Art. 24 - Trattamento dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., la Provincia di Ancona, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali acquisiti nell'ambito della procedura di affidamento e della successiva esecuzione della concessione saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza previsti dalla normativa vigente.

I **dati personali** raccolti sono trattati per **finalità** connesse e strumentali:

- a) allo svolgimento della procedura di affidamento e alla verifica dei requisiti di partecipazione;
- b) alla valutazione delle offerte e all'aggiudicazione della concessione;
- c) alla stipula, gestione ed esecuzione del contratto;
- d) all'adempimento degli obblighi previsti da disposizioni normative, regolamentari e amministrative applicabili;
- e) all'esercizio delle funzioni istituzionali della Provincia di Ancona e alla tutela dei propri diritti in sede amministrativa o giudiziaria.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento e della successiva esecuzione della concessione. Il mancato conferimento dei dati o il rifiuto di fornire la documentazione richiesta può comportare l'impossibilità di partecipare alla procedura, la mancata stipula del contratto ovvero l'impossibilità di dare corretta esecuzione agli obblighi contrattuali.

Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, da personale autorizzato e adeguatamente istruito, esclusivamente per le finalità sopra indicate.

I dati personali potranno essere trattati anche da **soggetti esterni** appositamente nominati **responsabili del trattamento** ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, per lo svolgimento di attività strettamente connesse alla gestione della procedura di affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto.

I dati potranno essere comunicati, nei limiti previsti dalla normativa vigente, a:

- a) soggetti pubblici o privati cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente;
- b) soggetti incaricati di attività di verifica, controllo, collaudo, monitoraggio o supporto tecnico-amministrativo;
- c) autorità pubbliche, organismi di vigilanza e controllo, autorità giudiziarie e altri soggetti istituzionalmente competenti;
- d) operatori economici che esercitino il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, nel rispetto degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa, contabile e archivistica.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui il **diritto di accesso**, rettifica, aggiornamento, cancellazione nei casi previsti dalla legge, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento e portabilità dei dati, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché di adire le competenti sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del medesimo Regolamento.

L'accesso ai documenti amministrativi e agli atti della procedura è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, dal D. Lgs. n. 36/2023 e dalle ulteriori disposizioni vigenti in materia di accesso e trasparenza amministrativa.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Ancona, con sede in Strada di Passo Varano n. 19/A, 60131 Ancona, PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it.



Settore II

2.2 - Area Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici

Via di Passo Varano, 19/A – 60131 Ancona

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Codice fiscale n. 00369930425

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) della Provincia di Ancona è il soggetto individuato dall'Ente e pubblicato sul sito istituzionale www.provincia.ancona.it, contattabile ai recapiti ivi indicati.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali, aggiornata alle disposizioni normative vigenti, è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Ancona nella sezione dedicata alla privacy: www.provincia.ancona.it/Privacy.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, dal contratto di concessione, dagli allegati di gara e dall'offerta presentata dal concessionario, si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle ulteriori norme europee, nazionali, regionali e regolamentari vigenti nelle materie oggetto della concessione.

Trovano altresì applicazione tutte le disposizioni normative e amministrative vigenti in materia di installazione, gestione e manutenzione di distributori automatici, somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande, igiene e sicurezza alimentare, tutela della salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela ambientale, protezione dei dati personali, tracciabilità dei flussi finanziari, prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa, per quanto compatibili con la natura del rapporto concessorio.

Le disposizioni del presente Capitolato si intendono automaticamente integrate, modificate o sostituite dalle eventuali norme sopravvenute aventi carattere cogente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati:

Allegato 1) Planimetrie della sede di Passo Varano (Ancona) e localizzazione distributori;

Allegato 2) Planimetria della sede di Via Menicucci (Ancona) e localizzazione distributori;

Allegato 3) Piano economico-finanziario (PEF) di massima e gruppo di lavoro;

Allegato 4) Specifiche tecniche minime dei distributori e requisiti CAM applicabili.